

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 3093/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 3094/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 3095/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 3096/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 3097/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto	9
Regolamento (CEE) n. 3098/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia	11
Regolamento (CEE) n. 3099/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina	13
Regolamento (CEE) n. 3100/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto	15
Regolamento (CEE) n. 3101/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento francese	17

Regolamento (CEE) n. 3102/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito	18
Regolamento (CEE) n. 3103/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2751/88 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro	19
Regolamento (CEE) n. 3104/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che abroga i regolamenti (CEE) n. 1333/88, (CEE) n. 1334/88 e (CEE) n. 1449/88 relativi alle gare per la restituzione all'esportazione di cereali	20
* Regolamento (CEE) n. 3105/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87	21
* Regolamento (CEE) n. 3106/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 in ordine alla durata di validità dei certificati rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna	28
Regolamento (CEE) n. 3107/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, relativo alla fornitura di varie partite di buttermilk a titolo di aiuto alimentare	29
Regolamento (CEE) n. 3108/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa l'importo della riduzione applicabile nell'ambito del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna	36
* Regolamento (CEE) n. 3109/88 della Commissione, del 7 ottobre 1988, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categoria 65), originari della Turchia	38

Rettifiche

* Rettifica della decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE (GU n. L 238 del 21. 8. 1987)	43
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3093/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 ottobre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,00	114,40
0712 90 19	0,00	114,40
1001 10 10	26,28	171,35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	26,28	171,35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	122,56
1001 90 99	0,00	122,56
1002 00 00	31,08	106,12 ⁽²⁾
1003 00 10	24,80	113,40
1003 00 90	24,80	113,40
1004 00 10	81,09	45,51
1004 00 90	81,09	45,51
1005 10 90	0,00	114,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	0,00	114,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	19,45	127,67 ⁽⁴⁾
1008 10 00	24,80	29,59
1008 20 00	24,80	91,70 ⁽⁴⁾
1008 30 00	24,80	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	24,80	0,00
1101 00 00	6,16	185,79
1102 10 00	57,02	162,08
1103 11 10	53,93	278,78
1103 11 90	7,20	199,36

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 ottobre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	1,21
1004 00 90	0	0	0	1,21
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3095/88 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2699/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3009/88 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2699/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (1)	ACP o PTOM (1) (2) (3)	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86
1006 10 91	—	287,98	140,39	—
1006 10 99 (*)	—	275,74	134,27	206,81
1006 20 10	—	359,98	176,39	—
1006 20 90 (*)	—	344,68	168,74	258,51
1006 30 11	13,05	480,94	228,54	—
1006 30 19 (*)	12,97	554,52	265,37	415,89
1006 30 91	13,90	512,21	243,75	—
1006 30 99 (*)	13,90	594,45	284,87	445,84
1006 40 00	0	108,74	51,37	—

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(*) L'importo di applica al riso a grani medi e al riso a grani lunghi definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 [modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1].

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione (GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3096/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2700/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3010/88 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99 (*)	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90 (*)	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19 (*)	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99 (*)	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

(*) L'importo di applica al riso a grani medi e al riso a grani lunghi definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 (GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3097/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili

dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata dei mesi di luglio, agosto e settembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

Codice NC	ECU/t
2302 10 10	33,67
2302 10 90	72,16
2302 20 10	33,67
2302 20 90	72,16
2302 30 10	33,67
2302 30 90	72,16
2302 40 10	33,67
2302 40 90	72,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti delle sottovoci 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata dei mesi di luglio, agosto e settembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia.

Codice NC	ECU/t
2302 30 10	33,67
2302 30 90	72,16
2302 40 10	33,67
2302 40 90	72,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 3099/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1471/88 della Commissione⁽²⁾ in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁴⁾, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui alle sottovoci 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 della nomenclatura combinata nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo pari alla riduzione dell'elemento

mobile del prelievo e che compri in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

Codice NC	ECU/t
2302 30 10	22,45
2302 30 90	48,10
2302 40 10	22,45
2302 40 90	48,10

REGOLAMENTO (CEE) N. 3100/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di luglio, agosto e settembre 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 1988, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 91	77,02
1006 10 99	70,74
1006 20 10	96,27
1006 20 90	88,42
1006 30 11	127,80
1006 30 19	145,41
1006 30 91	136,11
1006 30 99	155,88
1006 40 00	29,91

REGOLAMENTO (CEE) N. 3101/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

**relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno
di 100 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 100 000 t di orzo detenute dall'organismo di intervento francese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 100 000 t di

orzo detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 20 ottobre 1988.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 22 dicembre 1988.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento francese:

Office national interprofessionnel des céréales
21, avenue Bosquet
F-75326 Paris Cedex 07
Telex OFIBLE A 200490F

Articolo 3

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari d'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, i cereali detenuti dall'organismo d'intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁵⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di

250 000 t di frumento tenero detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 18 ottobre 1988.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 20 dicembre 1988.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento del Regno Unito:

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading RG1 7QW Berks
(Telex 848 302)

Articolo 3

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2751/88 che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2751/88 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro;

considerando che è opportuno, nella situazione attuale, aumentare la quantità messa in gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2751/88 è modificato come segue:

«1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 600 000 t di frumento duro esportato dalla Grecia, di cui il 40 % deve provenire dal raccolto greco del 1986.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 3. 9. 1988, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

**che abroga i regolamenti (CEE) n. 1333/88, (CEE) n. 1334/88 e (CEE) n. 1449/88
relativi alle gare per la restituzione all'esportazione di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i regolamenti (CEE) n. 1333/88 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 1334/88 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 1449/88 ⁽⁶⁾ della Commissione prevedono l'apertura delle gare per la restituzione all'esportazione; che essi in particolare prevedono la durata di validità dei titoli rilasciati fino al 30 settembre

1988; che di conseguenza tali gare devono essere abrogate;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 1333/88, (CEE) n. 1334/88 e (CEE) n. 1449/88 sono abrogati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 6.
⁽⁵⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 8, l'articolo 36, paragrafo 6, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,considerando che le operazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 devono essere effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le disposizioni generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88⁽⁴⁾;

considerando che è necessario determinare, da un lato, a quali condizioni i produttori devono soddisfare gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e, dall'altro, gli obblighi dei distillatori;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2179/83 prevede all'articolo 14 la facoltà per taluni piccoli produttori di ritirare sotto controllo i sottoprodotti della vinificazione svincolandosi in questo modo dall'obbligo previsto all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87; che su richiesta italiana è opportuno autorizzare tale possibilità nella parte italiana delle zone viticole C per i produttori con una produzione non superiore a 40 ettolitri, onde evitare loro un onere sproporzionato;

considerando che i produttori di vino sono tenuti a consegnare nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 un quantitativo di prodotto il cui contenuto totale di alcole corrisponde ad una percentuale del quantitativo di alcole naturalmente contenuto nelle uve utilizzate per la produzione di vino;

considerando che il calcolo del quantitativo di prodotto da consegnare rispetto al contenuto di alcole delle uve utilizzate è particolarmente difficile da effettuare nella prassi quotidiana, date le considerevoli variazioni, in funzione delle varietà di uve, del rapporto tra le uve utilizzate e il vino ottenuto; che tali difficoltà sono invece

eliminate ed i controlli sono resi più semplici e più efficaci se il medesimo calcolo viene effettuato rispetto all'alcole contenuto nel vino; che con questo metodo di calcolo viene altresì conseguito l'obiettivo economico perseguito dalla misura, senza che i produttori siano obbligati a consegnare quantitativi maggiori;

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina sono soggetti ad una percentuale ridotta; che, visto che l'alcole contenuto nelle vinacce rappresenta un'aliquota cospicua del quantitativo di alcole che può essere consegnato, è opportuno fissare detto tasso al 5%; che, conformemente alla stessa disposizione, i produttori di vqprd bianchi sono soggetti ad un'aliquota ridotta; che, sulla base dell'esperienza delle campagne precedenti, è opportuno fissare tale tasso al 7%;

considerando che, ai fini della determinazione del quantitativo di alcole che deve essere contenuto nei prodotti da consegnare, è altresì necessario fissare, conformemente all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, un titolo alcolometrico naturale forfettario per ciascuna campagna viticola e per ciascuna delle zone viticole; che, tuttavia, i produttori di talune zone non sono soggetti a tale obbligo, a norma dell'articolo 35, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87; che, mancando dati precisi sul titolo alcolometrico dei vini delle campagne future, tale determinazione può essere effettuata tenendo conto, da un lato, dei valori medi constatati nelle zone viticole interessate nelle precedenti campagne, e, dall'altro, del miglioramento della qualità; che, tuttavia, occorre prevedere la possibilità di modificare il titolo alcolometrico di cui sopra prima della data d'inizio del periodo di distillazione del vino, per tener conto dei risultati qualitativi del raccolto; che, inoltre, l'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere la possibilità di prendere in considerazione titoli alcolometrici diversi per le unità amministrative che, essendo state colpite da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, sono state riconosciute come sinistrate dagli Stati membri;

considerando che, in conformità dell'articolo 35, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 occorre fissare le caratteristiche minime dei sottoprodotti della vinificazione; che in caso di conferimento alla distillazione, il solo scopo di questa fissazione è permettere ai distillatori di avere a disposizione una materia prima sfruttabile senza costi eccessivi, mentre nel caso del ritiro sotto controllo le caratteristiche minime dei sottoprodotti costituiscono un fattore essenziale del rispetto di questa disposizione;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 14.

considerando che, per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre prevedere la possibilità di escludere dall'obbligo di distillazione, per ciascun produttore, un quantitativo forfettario corrispondente al massimo al consumo familiare, nonché i quantitativi esportati; che è pertanto opportuno disporre che l'esportazione dei vini in causa deve essere realizzata anteriormente ad una data che permetta, secondo quanto previsto, di effettuare la distillazione dei quantitativi restanti prima della fine della campagna;

considerando che, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i quantitativi normalmente vinificati sono esenti dall'obbligo di distillazione; che è opportuno definire tali quantitativi per ciascuna delle categorie di vino ottenuto da uve di varietà a doppia classificazione;

considerando che il quantitativo che ciascun produttore è tenuto a distillare deve essere determinato sulla base del quantitativo totale prodotto; che tale quantitativo risulta dalle dichiarazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo⁽¹⁾, nonché dai dati iscritti nei registri di cui al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86⁽³⁾;

considerando che è necessario stabilire dei termini per il pagamento al produttore, da parte del distillatore, del prezzo minimo d'acquisto fissato conformemente a quanto disposto nell'articolo 35, paragrafo 5 bis e nell'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in conformità dell'articolo 35, paragrafo 6 e dell'articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per i prodotti da distillare, ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione;

considerando che, per poter beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi; che, per garantire il funzionamento uniforme del regime negli Stati membri, occorre prevedere i termini per la presentazione della domanda;

considerando che, per evitare il rischio di pagamenti non giustificati, è opportuno disporre che il versamento degli aiuti o il pagamento dell'alcole consegnato all'organismo d'intervento venga effettuato soltanto se il distillatore fornisce a detto organismo la prova del pagamento del prezzo d'acquisto al produttore o costituisce una cauzione a suo favore;

considerando che è necessario prevedere dei termini per lo svolgimento dell'operazione per i produttori ed i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura;

considerando che è necessario, ai fini del miglioramento qualitativo del vino, che tutte le vinacce e le fecce siano distillate; che è quindi opportuno disporre che la distillazione del vino nel quadro della distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, non è ammessa all'inizio della campagna;

considerando che occorre evitare il rischio che i prodotti della distillazione di taluni vini soggetti all'obbligo di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 perturbino i mercati delle acquaviti di vino a denominazione d'origine; che a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno disporre che, dalla distillazione di tali vini, non possa essere ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore al 92 % vol;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comunitaria del mercato dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole sono obbligati a rivenderlo ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto; che è necessario prevedere che la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita di tale alcole sia a carico, nell'ambito di un importo forfettario, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia;

considerando che è opportuno estendere le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁵⁾, alla presa in consegna, da parte degli organismi d'intervento, dei prodotti ottenuti dalla distillazione;

considerando che alcuni dei vini che devono essere consegnati alla distillazione di cui all'articolo 36 o eventualmente a quella di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è opportuno adottare di conseguenza le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle norme previste dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che, onde permettere alla Commissione di acquisire una visione globale circa il rispetto degli obblighi della distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base di comunicazioni dei distillatori, in merito allo svolgimento e ai risultati delle operazioni di distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

⁽²⁾ GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce:

- 1) nel titolo I le modalità d'applicazione specifiche per la distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87;
- 2) nel titolo II le modalità d'applicazione specifiche per la distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87;
- 3) nel titolo III le disposizioni comuni alle distillazioni di cui ai titoli I e II.

TITOLO I

Distillazione di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87

Articolo 2

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83, i produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 35, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando, conformemente all'articolo 3, entro e non oltre il 31 luglio della campagna in questione:

- la totalità delle vinacce e delle fecce ad un distillatore riconosciuto;
- eventualmente, i vini ad un distillatore riconosciuto o ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato.

2. Nella parte italiana delle zone viticole C, i produttori soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 possono svincolarsi da tale obbligo avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 35, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 qualora abbiano proceduto alla vinificazione o a qualsiasi altra trasformazione delle uve nei limiti di un quantitativo corrispondente a più di 25 ettolitri e a non più di 40 ettolitri di vino.

Articolo 3

1. Il quantitativo di alcole contenuto nei prodotti consegnati alla distillazione è almeno pari:

- al 10 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione diretta delle uve;
- al 5 % del volume di alcole contenuto nel vino, se il vino è ottenuto mediante vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1, primo trattino, è ridotta:

- al 5 % per i produttori che consegnano le vinacce per la fabbricazione di enocianina;
- al 7 % per i produttori di vqprd bianchi, per la parte del loro raccolto che può beneficiare di tale denominazione.

Articolo 4

Per la determinazione del volume di alcole da consegnare alla distillazione sotto forma dei prodotti di cui all'articolo 2, il titolo alcolometrico volumico naturale forfettario da prendere in considerazione nelle diverse zone viticole è fissato a:

- 8,5 % per la zona B;
- 9,0 % per le zone C I;
- 9,5 % per la zona C II;
- 10,0 % per le zone C III.

Tuttavia, qualora i risultati qualitativi del raccolto lo rendessero necessario, i titoli di cui sopra possono essere modificati prima dell'inizio delle operazioni di distillazione dei vini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per tener conto di questi risultati. Essi possono essere inoltre modificati per le unità amministrative, o parti di esse, riconosciute dagli Stati membri come sinistrate ai sensi della legislazione nazionale.

Articolo 5

Per mantenere le spese di distillazione entro limiti accettabili, i sottoprodotti della vinificazione al momento della loro consegna alle distillerie devono presentare almeno le seguenti caratteristiche medie:

A. Vinacce di uva:

- nella zona viticola B: 2 litri di alcole puro per quintale,
- nella zona viticola C: 2 litri di alcole puro per quintale quando sono ottenuti dalle varietà classificate fra le varietà di vite, per l'unità amministrativa in questione, come varietà di uva da tavola o come varietà di uva destinata all'elaborazione di acquavite di vino; 2,8 litri di alcole puro per quintale quando sono ottenuti dalle varietà classificate, per l'unità amministrativa in questione, unicamente come varietà di uve da vinificazione;

B. fecce di vino:

- nella zona viticola B: 3 litri di alcole puro per quintale, 45 % di umidità;
- nella zona viticola C: 4 litri di alcole puro per quintale, 45 % di umidità.

Articolo 6

1. Il tenore minimo medio di alcole puro dei sottoprodotti della vinificazione oggetto del ritiro sotto controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato a:

- vinacce di uva :
 - 2,1 litri per quintale nel caso dei vqprd bianchi ;
 - 3 litri per quintale negli altri casi ;
 - fecce di vino :
 - 3,5 litri per quintale nel caso dei vqprd bianchi ;
 - 5 litri per quintale negli altri casi.
2. Qualora i ritiri sotto controllo riguardino esclusivamente le vinacce di uva, i sottoprodotti della vinificazione devono presentare almeno le caratteristiche medie che seguono :
- vinacce di uva : 2 litri di alcole puro/quintale,
 - fecce di vino : 3 litri di alcole puro/quintale e 45 % di umidità.
3. La percentuale del 45 % di cui al paragrafo 2 e all'articolo 5, lettera B, si applica fino al 31 agosto 1990. Prima di tale data si provvederà a fissare una nuova percentuale più elevata per il periodo successivo.

TITOLO II

Distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87

Articolo 7

I produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini a un distillatore riconosciuto al più tardi il 31 luglio della campagna in questione.

Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, l'obbligo è soddisfatto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 30 giugno della campagna in questione.

Articolo 8

1. Per i vini di cui all'articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da lui prodotto, diminuito del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio della campagna in questione. Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da conferire 10 ettolitri al massimo.

Nel caso in cui l'obbligo della distillazione incomba ad una cantina sociale, la diminuzione di 10 ettolitri di cui al primo comma si applica a ciascuno dei membri che abbiano effettivamente consegnato uve da tavola alla cantina sociale. Il quantitativo totale dedotto dalla cantina sociale non può tuttavia superare la somma dei quantita-

tivi restituiti a ciascuno dei membri che abbiano consegnato uve da tavola nel corso della campagna.

2. Per i vini di cui all'articolo 36, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito :

- del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 3,
- del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 31 luglio della campagna in questione.

Il produttore può inoltre dedurre dal quantitativo da conferire 10 ettolitri al massimo.

3. Per ciascuna unità amministrativa, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne 1974/1975 - 1979/1980 nella Comunità a dieci e 1978/1979 - 1983/1984 in Spagna, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve destinate a un'altra utilizzazione.

Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, tale quantitativo è diminuito dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione d'origine.

Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è fissato dagli Stati membri in questione stabilendo, per lo stesso periodo di riferimento di cui allo stesso comma, le quote dei vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate a un'altra utilizzazione.

4. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui all'articolo 7 che figurano nella dichiarazione di produzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3929/87, e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, che figurano in tale dichiarazione.

Articolo 9

Conformemente alla deroga prevista all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 822/87, i vini contemplati da detto articolo possono circolare :

- a destinazione di un ufficio doganale, per essere sottoposti alle formalità doganali di esportazione e lasciare poi il territorio doganale della Comunità,
- a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 10

1. I prezzi d'acquisto previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 5 bis e dall'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissati ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna successiva.
2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui ciascuna partita di prodotto consegnato entra in distilleria.

Tuttavia, per la distillazione contemplata all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, il distillatore e il produttore possono convenire

- che il distillatore versi al produttore entro tre mesi dalla consegna dei prodotti un acconto corrispondente all'80 % del prezzo d'acquisto, oppure
- che l'acconto di cui al primo trattino sia versato dopo la consegna dei prodotti e comunque entro e non oltre il mese successivo alla presentazione della fattura da emettersi per i prodotti in causa prima della fine della campagna.

Il saldo è versato al produttore entro e non oltre il 30 novembre successivo.

Articolo 11

1. Il distillatore può beneficiare di un aiuto alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Gli importi degli aiuti sono fissati ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna successiva.

Vengono inoltre fissati gli importi degli aiuti qualora si applichi il disposto dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta, entro e non oltre il 31 ottobre successivo alla fine della campagna, una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Gli Stati membri possono esigere che il riepilogo di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia vistato da un servizio di controllo.

3. Il versamento dell'aiuto al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è subordinato alla condizione che il distillatore, entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2:

- fornisca la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 10, ovvero
- costituisca a favore dell'organismo d'intervento una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'aiuto domandato.

L'organismo d'intervento versa al distillatore l'importo corrispondente all'aiuto entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova della costituzione della cauzione di cui al primo comma, secondo trattino.

Nel caso di cui al primo comma, secondo trattino, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, la prova dell'avvenuto pagamento dell'intero prezzo d'acquisto di cui all'articolo 10.

Entro e non oltre i tre mesi dopo la presentazione della prova, l'organismo d'intervento svincola la cauzione.

Tuttavia, se la prova è presentata dopo il 31 dicembre ma entro il 1° marzo dell'anno successivo e se il ritardo non è imputabile a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.

4. Nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino, è sostituita dalla prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto.

In tal caso il distillatore è tenuto a presentare all'organismo d'intervento, al più tardi il 31 dicembre successivo alla campagna considerata, la prova dell'avvenuto versamento del saldo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, terzo trattino. Se tale prova è presentata dopo il 31 dicembre ma anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo e se tale ritardo non è imputabile a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento incamera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato. Se la prova non è fornita anteriormente al 1° marzo, l'aiuto viene recuperato nella sua totalità.

5. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1° giugno successivo, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 12

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione.

2. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere distillato soltanto a partire dal 1° gennaio della campagna in questione.

3. Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà e uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.

4. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 13

1. La campagna all'organismo d'intervento da parte del distillatore del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol è effettuata entro il 31 ottobre successivo alla campagna in questione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dall'autorità nazionale competente.

2. I prezzi da pagare al distillatore per il prodotto di cui al paragrafo 1 sono fissati ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna successiva, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 11, il prezzo viene diminuito di un importo pari all'importo dell'aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, fatti salvi i necessari adeguamenti.

3. I prezzi di cui al paragrafo 2, primo comma, si applicano ad un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli altri alcoli, i prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ridotti di un importo da fissare ogni anno prima dell'inizio della campagna.

4. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole.

Articolo 14

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Tuttavia, non è versata alcuna partecipazione per l'alcole preso in consegna in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Alla partecipazione di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 15

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 gennaio della campagna in questione.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. Nel caso della distillazione prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, tale elaborazione può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1° gennaio della campagna in questione e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.

3. L'elaborazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 luglio della campagna in questione.

La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione.

4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Per beneficiare dell'aiuto l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo, di cui al secondo comma, siano vistati da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. La cauzione di cui al paragrafo 5, ultimo comma, è svincolata solo se, al più tardi il 31 dicembre successivo alla campagna in questione, è fornita la prova che:

- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;
- il prezzo d'acquisto previsto per la distillazione di cui trattasi è stato pagato al produttore entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto ma anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo e se tale ritardo non è imputabile a negligenza grave dell'elaboratore, la cauzione è svincolata a concorrenza dell'80 %.

Se si constata che l'elaboratore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno successivo un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 16

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 e tranne i casi di forza maggiore, se il produttore o il distillatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce le misure che ritiene necessarie data la circostanza addotta.

2. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1, nonché del seguito dato alle domande di applicazione della clausola di forza maggiore.

Articolo 17

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta da cui risultino:

- i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati;
- i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per le distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87;
- i quantitativi di acquavite di vino prodotti ed i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti;
- i quantitativi di altri prodotti aventi almeno il 52 % vol, per i quali è stato richiesto un aiuto.

2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre per la campagna viticola precedente, i prezzi di vendita praticati nel corso della campagna, nonché le caratteristiche ed i quantitativi dei prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 31 marzo per la campagna precedente, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non abbiano rispettato i loro obblighi e le conseguenti misure adottate.

Articolo 18

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, per gli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 di detto regolamento, è compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio della campagna in questione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 in ordine alla durata di validità dei certificati rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità d'applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 198/88⁽³⁾, ha stabilito in particolare il periodo di validità dei titoli; che per agevolare le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna nell'ambito di detto regime è opportuno prorogare tale validità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3105/87 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione^(*), fino al 28 febbraio 1989 per il sorgo e fino al 30 aprile 1989 per il granturco.

(*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3107/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 680 t di butteroil ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTITA A

1. **Azione n. (1):** 1024/88 — Decisione della Commissioné del 19 maggio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario (2):** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19 (tel. 34 55 80; telex 22555 LRCS-CH).
4. **Rappresentante del beneficiario e destinatario (3):** Cruz Roja Boliviana, Avenida Simon Bolivar, 1515, Casilla 741, La Paz (tel.: 34 09 48/32 65 68; telex: 3318 BOLCRUZ).
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bolivia.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2):** da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale:** 50 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 5 kg; in contenitori di 20 piedi (4) e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACCIÓN N° 1024/88 / una croce rossa / BUTTEROIL / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / ACCIÓN DE LA LIGA DE LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA / DISTRIBUCIÓN GRATUITA / LA PAZ •
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.1.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** acquisto del burro presso: Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (tel. 789011; telex 24280+ o 25118+).
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione — La Paz.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** La Paz — Entrepôts Croix-Rouge.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 15 al 24 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 20 gennaio 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (5):** 24 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7 novembre 1988, alle ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 25 novembre al 7 dicembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 31 gennaio 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 21 settembre 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 2901/88 (GU n. L 261 del 21. 9. 1988, pag. 21).

PARTITA B

1. **Azione n. (1):** 1025/88 — Decisione della Commissione del 19 maggio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario (2):** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service logistique, BP 372, CH-1211 Genève 19. Tel. 34 55 80; telex 22555 LRCS-CH.
4. **Rappresentante del beneficiario (3):**
The Sri Lanka Red Cross Society,
106, Dharmapala Mawatha
Colombo 7
Tel. 9 10 95 / 51 54 34; telex 21201 OBHTEL CE.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Sri Lanka.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (2):** da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale:** 30 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 5 kg; in contenitori di 20 piedi (6) e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4.
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
« ACTION No 1025/88 / una croce rossa / BUTTEROIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES (LICROSS) / FOR FREE DISTRIBUTION / COLOMBO »
e, GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** acquisto del burro presso: Agriculture House, Kildare Street, IRL-Dublin 2 (tel. 789011; telex 24280+ o 25118+).
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Colombo.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 15 al 24 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 6 gennaio 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (7):** 24 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 25 novembre al 7 dicembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 31 gennaio 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8):** restituzione applicabile il 21 settembre 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 2901/88 (GU n. L 261 del 21. 9. 1988, pag. 21).

PARTITA C

1. **Azione n. (1):** 18/88 — Decisione della Commissione del 19 maggio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario (2):** Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service logistique, boîte postale 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH).
4. **Rappresentante del beneficiario (3):** Indian Red Cross Society, Red Cross Building, 1, Red Cross Road, New Delhi 110001 (Telex 3166115 IRCS IN).
5. **Luogo o paese di destinazione:** India.
6. **Prodotto da mobilitare:** butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (4):** da produrre con burro d'intervento (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e 2).
8. **Quantitativo globale:** 100 t.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 20 kg; in contenitori di 20 piedi (5) (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e 2).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACTION No 18/88 / una croce rossa di 15 × 15 cm / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE LEAGUE OF THE RED CROSS SOCIETIES • (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** acquisto del burro presso: Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6 Frankfurt/Main (tel. 156 40; telex 0411727+).
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Calcutta.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 15 al 24 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 6 gennaio 1989.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (6):** 24 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 25 novembre al 7 dicembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: 21 gennaio 1989.
22. **Importo della garanzia di gara:** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120 bureau 7/58
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex: AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** restituzione applicabile il 21 settembre 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 2901/88 (GU n. L 261 del 21. 9. 1988, pag. 21).

PARTITA D

1. **Azione da n.⁽¹⁾**: 1076/88 — Decisione della Commissione del 16 marzo 1988.
2. **Programma**: 1987: 1 161 t; 1988: 339 t.
3. **Beneficiario**: World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario**⁽²⁾: vedi GU n. C 103 del 16 aprile 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Cuba.
6. **Prodotto da mobilitare**: butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce**⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾: da produrre con burro d'intervento (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2).
8. **Quantitativo globale**: 1 500 t.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: 5 kg (GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7 e 8, I.3.3 e I.3.4).
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:
• ACCION N° 1076/88 / CUBA 0270201 / HABANA / DESPACHADO POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS •
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8 (I.3.4).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: acquisto presso: Agriculture House, Kildare Street IRL-Dublin 2. Tel. 78 90 11; telex 24280+ oppure 22118+.
Gli indirizzi dei luoghi di ammasso sono menzionati nell'allegato II.
Prezzo di vendita determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2315/76.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 15 al 24 novembre 1988.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte**⁽⁶⁾: 24 ottobre 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 7 novembre 1988, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 25 novembre al 7 dicembre 1988;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:
Bureau de l'aide alimentaire
à l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**⁽⁷⁾: restituzione applicabile il 21 settembre 1988, fissata dal regolamento (CEE) n. 2901/88 (GU n. L 261 del 21. 9. 1988, pag. 21).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 227 del 7 settembre 1985, pagina 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione:
- Per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico: THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai containers, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute ai ritardi nella liberazione o nel rinvio dei containers.
 - Per le spedizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei containers incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (carico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai containers.
- (⁷) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione.
- (⁸) Certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto, proveniente da animali sani, è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati casi di afta epizootica.
- (⁹) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (¹⁰) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Número de la partida Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij Número do lote	Tonelaje Mængde Menge Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid Tonelagem	Nombre y dirección del almacenista Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de deponhouder Nome e direcção do armazenista
A: 1024/88	62 500 kg	Norish (Kilkenny) Ltd Ballyragget IRL County Kilkenny
B: 1025/88	37 500 kg	QK Cold Store Maudlins Naas IRL County Kildare
C: 18/88	122 000 kg	Vereinigte Molkereizentrale GmbH & Co. KG Goltzstrasse 18/20 D-1000 Berlin 20
D: 1076/88	1 875 000 kg	375 000 kg : Lyonara Cold Store Clonminnon Industrial Estate Portlaoise IRL County Laois 700 000 kg : Autozero Cold Store Bannow Road Cabra IRL Dublin 7 800 000 kg : QK Cold Store Maudlins Naas IRL County Kildare

REGOLAMENTO (CEE) N. 3108/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

che fissa l'importo della riduzione applicabile nell'ambito del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3106/88 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato regolamento;considerando che l'importo della riduzione del prelievo applicabile al granturco e al sorgo importati in Spagna deve essere fissato ad un livello che consenta, da un lato, l'importazione dei quantitativi previsti nell'ambito dell'accordo stipulato fra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America ⁽⁴⁾ e, d'altro lato, di evitare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali;considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87 ⁽⁶⁾ prevede in particolare una riduzione del 50 % del prelievo applicabile al sorgo; che tale agevolazione cumulata con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento può creare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali; che è possibile ovviare a tale inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al sorgo importato nell'ambito del presente regolamento;

considerando che è necessario modificare l'importo della riduzione applicabile al prelievo sul granturco importato

in Spagna in modo da poter raggiungere i quantitativi previsti entro i termini prestabiliti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo della riduzione del prelievo previsto all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87 è pari a:

- 70 ECU/t per il granturco importato nei mesi di ottobre e novembre 1988;
- 74 ECU/t per il granturco importato nel mese di dicembre 1988;
- 76 ECU/t per il granturco importato nei mesi di gennaio e febbraio 1989;
- 78 ECU/t per il granturco importato nel mese di marzo 1989;
- 10 ECU/t per il sorgo originario dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);
- 70 ECU/t per il sorgo importato di altra origine nei mesi di ottobre e novembre 1988;
- 74 ECU/t per il sorgo importato di altra origine nel mese di dicembre 1988;
- 76 ECU/t per il sorgo importato di altra origine nei mesi di gennaio e febbraio 1989.

*Articolo 2*Il regolamento (CEE) n. 2474/88 ⁽⁷⁾ è abrogato.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.⁽³⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.⁽⁷⁾ GU n. L 213 del 6. 8. 1988, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3109/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1988

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categoria 65), originari della Turchia.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1847/88 ⁽⁴⁾, sottopone a un regime di sorveglianza comunitaria l'importazione di alcuni prodotti tessili provenienti da determinati paesi terzi;

considerando che la Turchia ha applicato procedure amministrative intese a fornire una rapida informazione sull'andamento delle correnti di scambi di alcuni prodotti tessili;

considerando che tra la Comunità economica europea e la Turchia si è instaurata una cooperazione amministrativa nel settore degli scambi di alcuni prodotti tessili che figurano in allegato;

considerando che, per raggiungere piena efficacia, detta cooperazione amministrativa deve basarsi in particolare su dati statistici concordanti;

considerando che è opportuno non applicare il presente regolamento ai prodotti che figurano in allegato originari della Turchia introdotti, prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, nel territorio della Comunità, ma non ancora immessi in libera pratica nella Comunità stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II.

Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni turche di esportatori di prodotti tessili d'Istanbul, Izmir, Cukurova e Burza.

Ogni documento d'informazione d'esportazione deve essere presentato alle autorità competenti degli Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio.

Il documento d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere prorogato di un altro mese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato I originari della Turchia e precedentemente introdotti nel territorio doganale della Comunità ma non immessi in libera pratica nella Comunità medesima.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.


⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 19.

ALLEGATO I

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
65	5606 00 10	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	tonnellate	Turchia
	ex 6001 10 00			
	6001 21 00			
	6001 22 00			
	6001 29 10			
	6001 91 10			
	6001 91 30			
	6001 91 50			
	6001 91 90			
	6001 92 10			
	6001 92 30			
	6001 92 50			
	6001 92 90			
	6001 99 10			
	ex 6002 10 10			
	6002 20 10			
	6002 20 39			
	6002 20 50			
	6002 20 70			
	ex 6002 30 10			
	6002 41 00			
	6002 42 10			
	6002 42 30			
	6002 42 50			
	6002 42 90			
	6002 43 31			
	6002 43 33			
	6002 43 35			
	6002 43 39			
	6002 43 50			
	6002 43 91			
	6002 43 93			
	6002 43 95			
	6002 43 99			
	6002 91 00			
	6002 92 10			
	6002 92 30			
	6002 92 50			
	6002 92 90			
	6002 93 31			
	6002 93 33			
	6002 93 35			
	6002 93 39			
	6002 93 91			
	6002 93 99			



1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No	
	3 Management year : Année de gestion :		4 Category number : Numéro de catégorie :	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT INFORMATION DOCUMENT (Textile products) DOCUMENT INFORMATION D'EXPORTATION (Produits textiles)			
To be sent to the importer Copie à envoyer à l'importateur	6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires			
10 Marks and numbers — Number and kind of packages DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Combined nomenclature (CN) codes Codes de la nomenclature combinée (NC)	12 Quantity (¹) Quantité	13 Value (²) fob Turkey Valeur fob Turquie	
This document must be presented to the competent authorities in the importer member country within one month of its date of issue. Le présent document doit être présenté aux autorités compétentes du pays membre importateur dans un délai d'un mois à compter de la date de sa délivrance.				
14 CERTIFICATION BY THE TURKISH AUTHORITY — VISA DE L'ASSOCIATION EXPORTATRICE TURQUE :				
I, the undersigned, certify the authenticity of the above information. Je soussigné certifie l'authenticité des informations données ci-dessus.				
At-À On-Le				
15 COMPETENT ASSOCIATION (name, full address, country) ASSOCIATION COMPÉTENTE (nom, adresse complète, pays)		Signature		Stamp-Cachet

Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 21 agosto 1987)

Alla pagina 27, articolo 2, paragrafo 3, terza riga :

anziché: « quantitativo richiesto ed entro un termine massimo di »,

leggi: « quantitativo richiesto, senza spese ed entro un termine massimo di ».
